

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 18 dicembre 2013;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco di Marsala con nota di prot. n. 86434 del 15 ottobre 2013;

vista l'ordinanza n. 522/2013/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore dott. Sergio Vaccarino,

FATTO

Con nota prot. 86434, datata 15 ottobre 2013, pervenuta alla segreteria della Sezione di Controllo in data 17 ottobre 2013, il Sindaco del Comune di Marsala (TP) inoltra richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L. 131 del 2003, in ordine al seguente quesito:

"se i permessi retribuiti fruiti da un consigliere comunale, dipendente di Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione per le province siciliane – vadano rimborsati o meno alla predetta società, in relazione a quanto disposto dall'articolo 20, comma 5, della L. regionale 23 dicembre 2000, n. 30".

DIRITTO

Preliminarmente si deve verificare se, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131 del 2003 ed in base agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la Sezione ritiene la predetta richiesta di parere ammissibile sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo". Circa il primo aspetto la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dall'organo di vertice dell'Ente.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, il Collegio deve in primo luogo verificare se rientra tra le materie di contabilità pubblica la soluzione di una questione preliminare consistente nell'accertamento se la materia e le controversie concernenti l'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni possano rientrare nella nozione di "materia di contabilità pubblica".

A tal fine, questa Sezione condivide pienamente quanto affermato dalle Sezioni Riunite nella pronuncia n. 3/2013/RIS del 11 luglio 2013, dove, tra l'altro, si legge che *"la previsione della*

giurisdizione della Corte dei conti operata dalla menzionata normativa (art. 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) risponde al riconoscimento della attinenza alle materie di contabilità pubblica delle tematiche concernenti l'elenco delle amministrazioni pubbliche tenuto dall'ISTAT".

Pertanto, anche per ciò che concerne, il profilo oggettivo, va dichiarata l'ammissibilità del richiesto parere atteso che il quesito rientra nella "materia di contabilità pubblica", intesa come l'insieme dei principi e delle norme che regolano la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato e degli enti pubblici (delibera n. 5/2006 della Sezione delle Autonomie).

Per ciò riguarda, più specificamente, il merito del quesito, il Collegio deve preliminarmente accertare se l'inclusione di "Riscossione Sicilia S.p.A." nell'elenco dell'ISTAT, sezione amministrazioni locali, conferisca alla stessa società lo status di pubblica amministrazione a fronte della sua connotazione privatistica.

Si deve osservare che, ai sensi del Regolamento n. 2223/96/CE, relativo al Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali nella Comunità (cosiddetto SEC95), l'ISTAT ha l'obbligo di predisporre ogni anno l'elenco dei soggetti istituzionale che rientrano nel settore S13 delle Pubbliche Amministrazioni, al fine della elaborazione del conto consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), secondo criteri e per finalità di natura statistica ed economica.

Pertanto, la ricognizione annuale dell'ISTAT è volta proprio a discernere – nell'ambito degli organismi di vario genere e a prescindere dalla veste giuridica (pubblica o privata) che essi assumono – quelle unità istituzionali che debbono essere qualificate come pubbliche, ai sensi degli specifici regolamenti dell'Unione europea e che, in conseguenza di detta qualificazione, concorrono, insieme con le amministrazioni pubbliche in senso stretto, alla formazione del conto economico consolidato.

Inoltre, il legislatore nazionale utilizza l'elenco ISTAT quale ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie di volta in volta stabilite sia dalla legge finanziaria di ciascun anno, sia da altri provvedimenti legislativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesa pubblica.

In disparte l'inserimento di un soggetto nell'elenco ISTAT, lo stesso può essere considerato "soggetto pubblico o organismo di diritto pubblico" se, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, sia stato istituito per soddisfare esigenze pubbliche aventi carattere non industriale né commerciale, sia dotato di personalità giuridica e se ai sensi della stessa normativa comunitaria ricorrano i due indicatori del "controllo e del prevalente finanziamento da parte di un'amministrazione pubblica".

Orbene, tutti i sopraelencati requisiti ricorrono in Riscossione Sicilia S.p.A..

In particolare, per quanto riguarda i due indicatori del "controllo" e del "prevalente finanziamento", la Regione siciliana, che ne detiene la maggioranza del capitale sociale (99,885%), esercita i poteri di controllo sia mediante la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e sia attraverso la verifica dell'attività di riscossione e deve provvedere, in caso di necessità, al ripianamento delle eventuali perdite con apporti di capitale.

Non solo, ma la società in questione svolge un pubblico servizio consistente nella gestione della riscossione dei tributi e delle altre entrate nella Regione Sicilia e, a tal fine, utilizza poteri tipicamente pubblicistici quali la notificazione delle cartelle esattoriali, la riscossione anche coattiva delle stesse, l'adozione di misure cautelari (il fermo amministrativo) ed esecutive.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che "Riscossione Sicilia S.p.A." possa essere considerato soggetto pubblico e, pertanto, alla stessa non vanno rimborsati gli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dai propri dipendenti che svolgano funzioni pubbliche indicate nell'articolo 20 della L. r. n. 30 del 2000.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013.

Il Relatore

Sergio Vaccarino

Il Presidente

Maurizio Graffeo

Depositato in Segreteria il 21 GENNAIO 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)